

CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA

Regolamento

per la concessione di
contributi al fondo rischi dei
confidi del settore industria

Regolamento approvato dal Consiglio
con deliberazione n. 17 del 2011
e modificato con deliberazione n. 6 del 29/04/2016



la Camera
di Commercio
di Ancona
è registrata
EMAS

ARTICOLO 1 – Disposizioni generali

Ai fini del presente regolamento sono denominati “Confidi” i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di cui all'art.13 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni in Legge n. 326 del 24 novembre 2003 e s.m.i..

Ai fini del presente regolamento si considerano “Confidi” del settore “Industria” i soggetti di cui al comma precedente per i quali risulti che almeno il 50% delle imprese che vi aderiscono, svolgono attività economica nel medesimo settore.

Ai fini di tale computo non bisogna considerare tra le imprese associate al Confidi quelle operanti nei settori esclusi dal campo di applicazione del “De Minimis” ai sensi del Regolamento UE n.1407/2013.

Per “anno di riferimento” si deve intendere l'anno precedente a quello in cui il Confidi ha presentato domanda ai fini dell'ottenimento dei contributi di cui al presente regolamento.

Per “imprese della provincia di Ancona” si intende le imprese con sede legale e/o unità operative nel territorio della provincia di Ancona.

L'attività di garanzia espletata dal Confidi, grazie ed in relazione ai contributi in parola, può o meno essere configurabile quale “aiuto di stato”, ai sensi dell'art. 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea TFUE (ex artt. 87 88 e 89 del Trattato CE). A tal fine occorre attestare il costante rispetto di tutte le condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione CE 2008/C 155/10 in GUUE C del 20/06/2008.

ARTICOLO 2 – Finalità

Con il presente regolamento, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ancona (di seguito denominata Camera di Commercio) intende sostenere e promuovere lo sviluppo, l'innovazione e la competitività del sistema economico provinciale anconetano mediante la concessione di contributi ai Confidi del settore “Industria”, operanti nella provincia di Ancona, che abbiano stipulato con Istituti di Credito convenzioni per affidamenti a favore di propri associati, con garanzia dei Consorzi e delle Cooperative stessi.

I contributi concessi dalla Camera di Commercio sono diretti ad incrementare il “fondo rischi” indisponibili dei Consorzi e Cooperative, alimentati in via ordinaria dai contributi degli associati, dal ristorno parziale degli interessi corrisposti dagli associati agli Istituti di Credito e dalle altre entrate secondo le previsioni degli statuti dei singoli Consorzi e Cooperative.

L'intervento contributivo della Camera di Commercio, che di fatto provvede ad incrementare i fondi rischi destinati al ripiano delle insolvenze, tende ad agevolare la concessione di affidamenti da parte degli Istituti di Credito e la relativa riduzione dei tassi di interesse applicati.

ARTICOLO 3 – Stanziamento annuale

Il Consiglio camerale, tenuto conto delle esigenze dell'economia provinciale, stanziava annualmente, in sede di redazione del Preventivo Economico, una somma destinata agli interventi di cui al presente Regolamento.

ARTICOLO 4 – Requisiti di ammissibilità

Sono ammessi a beneficiare dei contributi di cui al presente Regolamento, tutti i Confidi del settore “Industria”, che soddisfino i seguenti requisiti:

- a) i “Confidi” cioè i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, svolgano l'attività di cui all'art.13 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni in Legge n. 326 del 24 novembre 2003 e s.m.i.;
- b) il Confidi sia iscritto nel Registro delle Imprese ed in regola con il diritto annuale;
- c) il Confidi non si trovi in stato di fallimento o abbia in corso altre procedure concorsuali;
- d) il Confidi abbia adempiuto agli obblighi fiscali, contributivi e assicurativi (DURC);
- e) il Confidi operi in misura significativa nel territorio della provincia di Ancona; in particolare deve risultare che almeno il 25% delle garanzie totali concesse dal Confidi ed in essere siano prestate a favore di imprese della provincia di Ancona;
- f) lo statuto del Confidi consenta l'adesione a tutte le piccole e medie imprese anche se non associate o partecipanti ad associazioni di categoria;
- g) il bilancio relativo all'esercizio dell'anno di riferimento, sia stato regolarmente approvato e depositato presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Ancona, o presso la Camera di Commercio di competenza;
- h) il Confidi dimostri il possesso e l'osservanza dei requisiti e delle norme patrimoniali di cui all'art.13 del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni in Legge n.326 del 24 novembre 2003 e s.m.i..

La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'esclusione dall'ammissione ai contributi di cui al presente Regolamento.

ARTICOLO 5 – Criteri per la ripartizione dello stanziamento

Lo stanziamento di cui all'art. 3 del presente Regolamento viene ripartito tra i Confidi in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 che abbiano validamente presentato domanda ai sensi dei successivi articoli 6 e 7, secondo i seguenti criteri:

- 50% dello stanziamento in base all'entità degli affidamenti garantiti dal Confidi a favore di imprese della provincia di Ancona, con esclusivo riferimento a quelli concessi nell'anno di riferimento;
- 50% dello stanziamento in base al numero delle imprese della provincia di Ancona ammesse a fruire, nell'anno di riferimento, di affidamenti garantiti dal Confidi.

ARTICOLO 6 – Presentazione delle domande

Le domande tendenti ad ottenere il provvedimento di concessione del contributo, devono essere presentate alla Camera di Commercio, pena l'esclusione dal beneficio, attraverso **Posta elettronica certificata** (per la data ed ora faranno fede data ed ora di spedizione della e_mail) in forma di documento informatico, con firma digitale all'indirizzo: cciaa@an.legalmail.camcom.it entro e non oltre il **30 giugno** di ogni anno. La domanda ed i relativi allegati dovranno essere inviati in formato non modificabile (pdf) e sottoscritti mediante firma digitale del legale rappresentante.

Le domande, redatte sulla modulistica predisposta dall'Ente, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) copia dello Statuto vigente (o dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti che non vi siano state variazioni);
- b) copia del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- c) dichiarazione resa dal legale rappresentante, resa ai sensi degli artt.38, 47 e 76 del DPR 445/2000, attestante:
 - l'appartenenza del Confidi al settore “Industria” ai sensi dell'art.1 del presente Regolamento;

- il possesso degli altri requisiti per l'ottenimento del contributo richiesto di cui all'art.4;
- il rispetto delle modalità di prestazione delle garanzie di cui alle regole e condizioni contenute nella Comunicazione della Commissione CE 2008/C 155/10 in GUUE C del 20/06/2008;
- la disponibilità a fornire tutti i dati e gli elementi utili a conoscere l'attività svolta dal Confidi;
- il numero delle imprese associate al 31 dicembre dell'anno di riferimento, in totale e con riferimento a quelle della provincia di Ancona;
- il numero delle imprese associate della provincia di Ancona che hanno usufruito di affidamenti garantiti nell'anno di riferimento;
- ammontare degli affidamenti garantiti dal Confidi concessi nell'anno di riferimento, in totale e a favore delle imprese della provincia di Ancona;
- ammontare delle garanzie concesse nell'anno di riferimento, in totale e a favore delle imprese della provincia di Ancona;
- ammontare degli affidamenti garantiti in essere al 31 dicembre dell'anno di riferimento, in totale e a favore delle imprese della provincia di Ancona;
- ammontare delle garanzie in essere al 31 dicembre dell'anno di riferimento, in totale e a favore delle imprese della provincia di Ancona.

ARTICOLO 7 – Istruttoria e provvedimento finale

Ai sensi della Legge n.241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente regolamento è assegnato al Dirigente dell'area Sviluppo Economico della Camera di Commercio di Ancona.

Le domande di contributo, corredate della relativa documentazione e validamente presentate, sono esaminate dal Dirigente dell'Area che può eventualmente richiedere, qualora lo ritenga opportuno, della documentazione integrativa. Il dirigente, completata l'istruttoria, provvede con propria determinazione all'assunzione del provvedimento di concessione dei contributi, che costituisce atto definitivo del procedimento.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al regolamento adottato dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 38 del 30/10/2015 e successive modifiche, il quale detta criteri generali per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e simili in conformità all'art.12 della Legge 7 agosto 1990, n.241.

In applicazione del D.Lg.s. n.196/2003 i dati forniti saranno raccolti presso gli uffici a ciò autorizzati dalla Camera di Commercio di Ancona per le finalità di gestione delle procedure di assegnazione dei contributi di cui al presente regolamento e saranno trattati dal personale a ciò incaricato. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Ancona.

ARTICOLO 8 – Controlli

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni, la Camera di Commercio ha facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sui soggetti richiedenti i contributi per verificare, la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l'ottenimento dei contributi.

Tali controlli riguardano anche l'elenco dei soci di ciascun soggetto richiedente il contributo e l'elenco delle imprese aventi sede nella provincia di Ancona beneficiarie della garanzia con annotazione, a fianco di ciascuna di esse, dell'ammontare del credito garantito.

La Camera di Commercio procederà, sulla base dei controlli effettuati, alla revoca delle eventuali agevolazioni già erogate qualora accerti che non sussistano le condizioni previste dal presente regolamento.